

**Comunicazione n. DEM/5014733 dell'8-3-2005**

Inviata alla società ...

**OGGETTO: Attività di raccolta di mezzi finanziari da parte di ... - Quesito in merito all'applicabilità dell'art. 33, comma 1, lett. d) del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999**

Si fa riferimento alla nota datata ... con la quale codesta Società ha comunicato di aver adottato in data 31 ottobre 2004 un nuovo Statuto ed, in previsione di una futura attività di raccolta di mezzi finanziari, ha chiesto di conoscere l'opinione della Consob sulle questioni indicate di seguito.

1. *“se in considerazione delle profonde modifiche statutarie nonché dell'espressa natura non lucrativa di utilità sociale dell'attività sociale ... la Società possa ora considerarsi, ai sensi dell'art. 33, comma 1 lett. d), del Regolamento Emittenti, un soggetto escluso dall'ambito di applicazione della normativa in materia di sollecitazione”;*

2. *“se il reperimento di mezzi di cui all'art. 33, comma 1 lett. d), del menzionato Regolamento, possa essere realizzato in qualsiasi forma (ad esempio: attraverso un aumento di capitale, e/o l'emissione di un prestito obbligazionario, e/o l'emissione di nuovi titoli partecipativi introdotti dalla riforma) oppure se debbano essere eseguite differenti modalità di autofinanziamento”.*

In ordine al primo quesito, si ritiene opportuno precisare la nozione di "attività non lucrativa di utilità sociale" contenuta nella disposizione di cui all'art. 33, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti (di seguito RE).

In considerazione del tenore letterale del citato art. 33, comma 1, lett. d), RE, il principale dato normativo da prendere in considerazione (come già stabilito con la comunicazione Consob n. 30656 del 21 aprile 2000) per una ricostruzione del fenomeno è costituito dal D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, concernente disposizioni in materia di *“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*.

Tale decreto legislativo introduce la nozione di *“organizzazioni non lucrative di utilità sociale”* (ONLUS), attribuendo tale qualifica a soggetti già presenti nel cd. *“terzo settore”*, o *“settore non - profit”* iscritti in un'apposita anagrafe e stabilendo un paradigma normativo di valenza generale, utilizzabile anche al di fuori dell'ambito disciplinato dal decreto, mediante l'indicazione tassativa dei settori di attività nei quali tali soggetti devono operare e delle finalità perseguite.

In particolare, l'art. 10, comma 1, del menzionato decreto legislativo, stabilisce in primo luogo che *“Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni ..., i cui statuti o atti costitutivi ... prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale o socio sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ...; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente ...; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica ...”*.

Secondo tratto essenziale tipico delle attività *“non - profit”* è il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale (lett. b del citato art. 10, comma 1). In alcuni casi (le attività di cui ai precedenti nn. 2, 4, 5, 6, 9 e 10) la legge (art. 10, comma 2, del citato D.lgs n. 460 del 1997) considera presente il perseguimento delle suddette finalità *“quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari”*.

È evidente che le attività svolte dai soggetti operanti nel terzo settore, a prescindere dalla natura giuridica dell'agente, sono connotate da una intrinseca meritevolezza sociale che giustifica i benefici ad essi attribuiti dall'ordinamento nei diversi settori, quali ad esempio il favorevole regime tributario a cui le ONLUS sono sottoposte.

È proprio in considerazione della meritevolezza dell'attività esercitata e delle finalità perseguite, che l'art. 33, comma 1, lett. d), RE, nella materia di competenza, prevede, in coerenza con la normativa comunitaria di riferimento, una deroga a favore delle raccolte di mezzi finanziari, da chiunque effettuate, finalizzate allo svolgimento di tali attività; risulta pertanto essenziale verificare se l'attività che i mezzi da raccogliere sono destinati a finanziare rientri o meno nel novero delle attività sopra menzionate. L'esenzione in parola deve essere inoltre restrittivamente interpretata, in considerazione dell'esistenza di un interesse pubblico alla tutela del risparmio, di rilievo costituzionale, al perseguimento del quale è finalizzata la disciplina primaria e secondaria in materia di sollecitazione all'investimento.

Nel caso oggetto del quesito, la verifica da compiere si risolve in una valutazione di riconducibilità dell'attività al cui svolgimento è finalizzata la prospettata raccolta di mezzi finanziari, alle attività non lucrative di utilità sociale come sopra definite.

Si evidenzia in proposito che, ai sensi dell'art. 3 del nuovo Statuto (identico al corrispondente art. 4 dello Statuto previgente), l'oggetto sociale di codesta società è *“la costruzione, l'impianto, il funzionamento e la gestione di seggiovie ed impianti analoghi, nonché strutture sportive in genere ... e tutto ciò che può costituire incremento del turismo e dell'attività sportiva nelle predette zone e dintorni”*, attività qualificata dalla stessa disposizione statutaria come *“attività non lucrativa di utilità sociale”*.

Dal confronto di tale oggetto sociale con i settori di attività riconducibili al cd. *“non - profit”* emerge chiaramente che codesta Società non opera in alcuno dei settori sopra indicati e comunque svolge principalmente un'attività di produzione di beni e prestazione di servizi destinati alla fruizione onerosa da parte del pubblico indistinto.

Quanto detto appare sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'esenzione in parola. Può per completezza altresì precisarsi che la possibilità che l'operato di codesta Società costituisca fonte di utilità indiretta, essenzialmente economica, per il territorio di riferimento non pare possa configurare quell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale che è tipico delle attività non lucrative di utilità sociale.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, assorbenti rispetto al secondo dei quesiti posti da codesta Società, non si ritiene che l'attività svolta dalla ... possa essere considerata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti, tale da configurare un'esenzione dall'ambito di applicazione della normativa in materia di sollecitazione all'investimento.

IL PRESIDENTE  
*Lamberto Cardia*